

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 9

Data ordinanza 13/09/2021

OGGETTO:	ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE SENSO UNICO NEL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA ALDO MORO E LA STRADA PROVINCIALE N° 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA.
-----------------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO che in questi ultimi anni la pubblica via Cavour, nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Aldo Moro e la strada Provinciale n° 85 denominata "Bassa per Casalmaggiore", ha visto crescere in modo esponenziale, causa accessi a tutte le scuole di ordine e grado presenti nel Comune di Martignana di Po, il traffico di veicoli di ogni genere, che quotidianamente la percorrono, pur avendo conformazione e natura residenziale;

CONSIDERATO che l'aumento del volume di traffico, viste le ridotte dimensioni della carreggiata, ha determinato un incremento del pericolo di incidentalità a causa della velocità dei veicoli e del transito di numerosi mezzi passanti, costituendo grave fonte di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose impegnate nell'ingresso e nell'uscita degli alunni dalle scuole presenti;

PREMESSO che il Comune di Martignana di Po intende modificare la viabilità interna al centro abitato così come indicato in oggetto, in determinati orari della giornata, a causa dell'intenso traffico veicolare e ciclopeditone in corrispondenza degli accessi alle scuole comunali negli orari di entrata e di uscita degli alunni;

VISTO il calendario scolastico 2021/22;

RITENUTO quindi, a tutela della sicurezza pubblica, di valutare la bontà di questa scelta viabilistica anche per il corrente anno scolastico, che consenta di migliorare la circolazione sulla via Cavour;

VISTA la necessità di rivedere la viabilità comunale nei punti sopra descritti;

VISTI lo schema di viabilità e la segnaletica prevista;

VISTI gli artt.5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs n°285 del 30.04.1992, n°495, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n°610;

VISTO l'art. 25 del R.D. 18.06.1931;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000; N°267;

VISTO l'art.54, comma 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 28.08.2008, n°267;

ATTESO che i tratti stradali interessati dalla presente ordinanza ricadono nel centro abitato del comune di Martignana di Po;

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso e per mettere in sicurezza tutte le fasi di accesso ed uscita dalle scuole comunale degli alunni con relativi genitori, si ritiene necessario istituire **senso unico di marcia nel tratto di via Cavour compreso tra l'incrocio con la via Aldo Moro e la strada Provinciale n° 85, denominata "Bassa per Casalmaggiore" in direzione di quest'ultima, tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica dalle ore 7:45 alle ore 9:00 – e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 ed il mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00**, al fine di consentire il transito e la sosta in sicurezza dei genitori che lasciano i propri figli alle scuole comunali site in quel tratto di strada;

CONSIDERATO che per ragioni di sicurezza è necessaria una regolamentazione della sosta e della circolazione nel tratto di strada citato;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alle esigenze della strada;

PER MOTIVI tecnici, nonché per esigenze di carattere organizzativo;

ORDINA

a decorrere dal 13.09.2021 e fino al 30.06.2022

- **L'ISTITUZIONE di un senso unico di marcia nel tratto di via Cavour compreso tra l'incrocio con la via Aldo Moro e la strada Provinciale n° 85 denominata Bassa per Casalmaggiore" in direzione di quest'ultima, tutti i giorni, esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 7:45 alle ore 9:00 – e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 ed il mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 13,00;**
- Al personale del Comune - Servizi Esterni - Uff. Tecnico, di predisporre la segnaletica verticale in rapporto alle variazioni apportate al traffico veicolare stesso;
- Di mandare notizia al pubblico del presente atto, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali e apposita pubblicazione anche in locali pubblici della presente ordinanza di modifica del traffico veicolare nei percorsi sopra descritti.

PRESCRIVE

L'obbligo, al di fuori degli orari indicati la rimozione dei segnali provvisori ed il ripristino delle condizioni di viabilità precedentemente esistenti;

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- ◆ Comando Stazione dei Carabinieri di Gussola;
- ◆ Comando di Polizia locale dei Comuni di Casalmaggiore e di Gussola;
- ◆ azienda trasporti pubblici Arriva Spa;
- ◆ a tutte le forze dell'ordine comprese organizzazioni di soccorso pubblico;
- ◆ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente;
- ◆ di informare la cittadinanza mediante l'apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione.

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all'Albo pretorio del sito del Comune.

SI INFORMA

(ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Ai sensi dell'art.3 – comma 4 – della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere predisposto ricorso gerarchico al Prefetto di Cremona o in via giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Gli agenti di Polizia Municipale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell'Ordine hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Il Sindaco

GOZZI ALESSANDRO / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)